

ATTO N. DCR 281

DEL 06/10/2023

DECRETO

OGGETTO: MISURA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI TRASCRIZIONE (IPT), DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RC AUTO) E DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA). ANNO 2024.

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto che,

- a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, in data 27 ottobre 2021 Stefano Lo Russo è stato proclamato Sindaco del Comune di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13 gennaio 2022 sono state conferite alcune deleghe di funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani attribuendo quella del "bilancio" alla consigliera dott.ssa Caterina Greco;

Visti:

- l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che così recita "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
- la Legge 7/04/2014 n. 56 che all'art. 1, commi 16, 47 e 101, che prevede che dal 01.01.2015 la Città metropolitana di Torino subentra alla Provincia di Torino e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali, e ne esercita le funzioni;

Premesso che:

- le principali entrate tributarie della Città metropolitana di Torino sono costituite dall'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), dall'imposta RCAuto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore) e dal TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente). In particolare IPT e RCAuto, entrambe imposte a gestione indiretta, rappresentano più del 90% del gettito tributario dell'Ente.
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., che all'art. 52 riconosce la potestà regolamentare di province e comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e, all'art. 56,

attribuisce alle province la facoltà di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), da applicare sulla base di apposita tariffa, determinata con decreto del Ministero delle Finanze, la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo del 30%;

In materia di IPT

- con decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 vennero approvate, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. 446/97, le misure delle tariffe relative all'imposta provinciale di trascrizione in vigore dal 1.1.1999;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale del 06 ottobre 1998, n. 471-150446, venne istituita, a far data dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico ed approvato il relativo Regolamento e successive modifiche e integrazioni;

Le principali novità in ambito gestionale IPT si possono di seguito riassumere:

- soppressione dal 2012 della misura fissa della tariffa per gli atti soggetti ad IVA e calcolo, in via ordinaria, omogeneo proporzionale ai Kw sia per atti soggetti che non soggetti ad IVA (D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148, "Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria");
- puntualizzazione della soggettività passiva e della titolarità del tributo del soggetto attivo d'imposta in base a quale provincia l'acquirente del veicolo avesse sede legale o la residenza; (art. 9, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 174/2012 convertito con Legge 213/2012).

In materia di RCauto

- l'art. 60, del D.Lgs. 446/1997, prevede che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 68 del 6 maggio 2011 stabilisce che dal 2012 il gettito d'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, costituisce "tributo proprio derivato" delle province; al comma 2 della citata disposizione è previsto che l'aliquota di imposta è pari al 12,50% e che a decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota nella misura non superiore a 3,5 punti percentuali; inoltre si prevede che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

In materia di TEFA

- l'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 istituisce il "tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA) a favore delle province con decorrenza dal 01/01/1993 e stabilisce che la Giunta provinciale determina il tributo nella misura compresa tra l'1% ed il 5% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di competenza dei Comuni;
- l'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157*) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020 che prescrive " *A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della citta' metropolitana*"
- l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 in ordine alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);

Constatato che,

- le maggiori entrate a natura tributaria della Città Metropolitana di Torino, come già sopra evidenziato, hanno pertanto come oggetto d'imposta un bene mobile (il veicolo circolante inteso come acquisto di veicolo nuovo o usato o come veicolo circolante in possesso di assicurazione RCA) e soggiacciono di conseguenza all'andamento altalenante del mercato italiano dell'auto e al potenziale spostamento dell'immatricolazione dei veicoli in altre province (caso dell'Rcauto).
- il settore dell'auto è oltretutto un mercato ormai saturo che risente direttamente ed indirettamente della crisi economica nazionale ed internazionale, direttamente per la minore produzione per l'aumento dei costi delle materie prime e indirettamente per la minore propensione del soggetto passivo d'imposta, in periodi di recessione, all'acquisto di un bene considerato ormai non di prima necessità. Sono ormai diverse le persone che negli ultimi anni, complice la crisi economica internazionale generata dal diffondersi della pandemia Covid nel 2020 e parte del 2021 e della guerra Russo – Ucraina, stanno valutando di optare per il noleggio a lungo termine di una vettura, piuttosto che prendere in considerazione la possibilità di acquistare un nuovo veicolo.
- contemporaneamente, sul fronte degli equilibri fra entrate e uscite, le spese correnti rigide e di sviluppo sul territorio non vincolate (finanziate in modo generico dalle imposte) hanno nel tempo subito un aumento esponenziale fisiologico dei costi.

Rilevato poi che,

- la Città metropolitana di Torino nel concetto di area vasta territoriale ha come obiettivo strategico il rilancio e lo sviluppo del proprio territorio, verso il quale in particolare il mercato automobilistico riveste storicamente una importanza centrale nel tessuto economico sociale piemontese, in generale, e torinese in particolare;
- al fine poi di mantenere i servizi per il territorio almeno con la qualità attuale non si può far altro che confermare il livello impositivo del 2023 che ha garantito gli attuali equilibri gestionali sul bilancio 2023/2025;

Preso atto di tale situazione,

Si conferma la manovra tariffaria prevista per l'anno finanziario 2023 e approvata con proprio Decreto di approvazione delle tariffe, n. 158 del 07/12/2022:

- IPT: manovra tariffaria del +20% e +30% rispetto alle tariffe base approvate dall'apposito decreto ministeriale 435/1998 rispettivamente per atti soggetti ad Iva e atti non soggetti ad Iva, con le eccezioni delle agevolazioni ed esenzioni previste dal vigente regolamento.
- Rc auto: tariffa del 16% sul premio assicurativo pagato per il veicolo circolante e, con riguardo alla gestione attiva tributaria, tariffazione al 9% solo per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e per i veicoli uso locazione senza conducente di società di noleggio leasing.
- TEFA: tariffazione al 5% del TEFA sulla TARI comunale.

Considerato che,

l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 sancisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visti:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
- l'art. 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. Di confermare le stesse modalità di riparto e tariffazione previste dal precedente proprio decreto n.158/2022 per l'approvazione delle tariffe tributarie per l'anno 2023.
2. Di approvare in particolare
 - a. In materia di imposta provinciale di trascrizione (IPT), la conferma per il 2024 di:
 - maggiorazione del 20% sulla tariffa base di cui al DM 435/98 per atti soggetti ad IVA ;
 - maggiorazione del 30% sulla tariffa base di cui al DM 435/98 sugli atti non soggetti ad Iva.Il dettaglio tariffario viene evidenziato nelle colonne "Importi B e C" dell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - a. In materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172, la conferma, per il 2024 dell'aliquota del 16%, e del 9% per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing;
 - b. In materia di Tributo Ambientale TEFA, la conferma, per il 2024 della misura del 5% delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari), come previsto all'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157*) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020.
 - c. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 06/10/2023

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Enrico Miniotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Enrico Miniotti

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Caterina Greco

Allegato A

Decreto della Consigliera delegata della Città Metropolitana di Torino n. /2024

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - ANNO 2024

Tipo e potenza dei veicoli		TARIFFE BASE DA DM 435/98	TARIFFE PER ATTI <u>NON</u> SOGGETTI AD IVA	TARIFFE PER ATTI SOGGETTI AD IVA
		A	B	C
PUNTO 1		DM base	30%	20%
a)	motocarrozette e trattori agricoli	150,81	196,00	181,00
b)	autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.	150,81	196,00	181,00
c)	autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.	3,51	4,56	4,21
d)	autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.	1,76	2,28	2,11
e)	veicoli a motore per trasporto di cose			
	fino 7 q.li	199,35	259,00	239,00
	oltre 7 fino 15 q.li	290,25	377,00	348,00
	oltre 15 fino 30 q.li	326,40	424,00	392,00
	oltre 30 fino 45 q.li	380,63	495,00	457,00
	oltre 45 fino 60 q.li	452,93	589,00	544,00
	oltre 60 fino 80 q.li	519,56	675,00	623,00
	oltre 80 q.li	646,60	841,00	776,00
f)	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li			
	fino 20 q.li	265,98	346,00	319,00
	oltre 20 fino 50 q.li	356,36	463,00	428,00
	oltre 50 q.li	452,93	589,00	544,00
g)	rimorchi per trasporto di persone			
	fino 15 posti	229,82	299,00	276,00
	da 16 a 25 posti	253,58	330,00	304,00
	da 26 a 40 posti	302,13	393,00	363,00
	oltre 40 posti	362,55	471,00	435,00
PUNTO 2		DM base		
	atti soggetti ad IVA	Agevolazione abolita		
PUNTO 3		DM base	30%	
	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000	MINIMO 150,81 1,46%	MINIMO 196,00 1,90%	
PUNTO 4		DM base	30%	
	formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000	MINIMO 150,81 7,80%	MINIMO 196,00 10,14%	
PUNTO 5		DM base	30%	
	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa NON aventi contenuto patrimoniale	150,81	196,00	
TARIFFE PREVISTE dall'art. 63 L. 21/11/200 n. 342:				
	autoveicoli di particolare interesse storico		51,65	
	motoveicoli di particolare interesse storico		25,82	